



---

# Servizio di Igiene Ambientale

---

*Comune di BOFFALORA SOPRA TICINO  
AEMME Linea Ambiente Srl*

---

*Contratto di Servizio per la gestione del servizio di  
igiene ambientale nel Comune di BOFFALORA  
SOPRA TICINO*

## INDICE

<b>ARTICOLO 1. PREMESSE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CARATTERISTICHE DEGLI STESSI – NORMATIVA APPLICABILE.....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO .....</b>	<b>8</b>
<i>ARTICOLO 2.01 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE .....</i>	<i>8</i>
<b>ARTICOLO 3. DECORRENZA E DURATA DELL’AFFIDAMENTO .....</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 4. MODIFICA DEI SERVIZI.....</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 5. SERVIZI SPECIALI ED OCCASIONALI. STIPULA DI CONTRATTI CON LE UTENZE. ....</b>	<b>10</b>
<i>ARTICOLO 5.01 SERVIZI SPECIALI ED OCCASIONALI. ....</i>	<i>10</i>
<i>ARTICOLO 5.02 STIPULA DI CONTRATTI CON LE UTENZE.....</i>	<i>10</i>
<b>ARTICOLO 6. TRIBUTI INERENTI IL SERVIZIO.....</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 7. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO. ....</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 8. STRUMENTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI. ....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 9. OBIETTIVI.....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 10. CONTINUITÀ DEL SERVIZIO .....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 11. EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ .....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 12. OBBLIGHI DI ALA .....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 13. RAPPORTI TRA ALA E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO; COOPERAZIONE; REFERENTI ALA; CAPO CENTRO RESPONSABILE DEI SERVIZI. 13</b>	
<i>ARTICOLO 13.01 INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO. ....</i>	<i>13</i>
<i>ARTICOLO 13.02 COOPERAZIONE.....</i>	<i>14</i>
<i>ARTICOLO 13.03 REFERENTI ALA.....</i>	<i>14</i>
<i>ARTICOLO 13.04 CAPO CANTIERE, RESPONSABILE DEI SERVIZI.....</i>	<i>14</i>
<b>ARTICOLO 14. RAPPORTI ECONOMICI .....</b>	<b>14</b>
<i>ARTICOLO 14.01 CORRISPETTIVI.....</i>	<i>15</i>
<i>ARTICOLO 14.02 COPERTURA FINANZIARIA.....</i>	<i>15</i>
<i>ARTICOLO 14.03 PAGAMENTI.....</i>	<i>16</i>

<b>ARTICOLO 15. SICUREZZA DEL LAVORO E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 16. RESPONSABILITÀ</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 17. PENALITÀ</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 18. RICHIESTE AD ALA DA PARTE DEL COMUNE</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 19. REFERENTI DEL CONTRATTO</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 20. TUTELA DELLA PRIVACY</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 21. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 22. RECESSO UNILATERALE</b>	<b>20</b>
<b>ARTICOLO 23. SPESE CONTRATTUALI</b>	<b>21</b>
<b>ARTICOLO 24. TENTATIVO DI ACCORDO BONARIO</b>	<b>21</b>
<b>ARTICOLO 25. FORO COMPETENTE</b>	<b>22</b>
<b>ARTICOLO 26. RINVIO</b>	<b>22</b>
<b>ALLEGATO A -</b>	<b>23</b>

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, nell'Ufficio Municipale di \_\_\_\_\_, avanti al sottoscritto \_\_\_\_\_  
Ufficiale Rogante sono comparsi:

- Per il Comune di \_\_\_\_\_ (C.F. -----), nel seguito anche “Comune” o “Affidante”, il dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quindi nell'esclusivo interesse del Comune di \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, agendo per quanto infra in base ed ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in esecuzione della Deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e della Delibera di G.C. n. --- del -----;
- Per la Società AEMME Linea Ambiente s.r.l. (C.F. e P.IVA 06483450968), nel seguito anche “Società” o “ALA Linea Ambiente” o “Affidataria” o anche solo “ALA”, con sede in Magenta (MI), via Crivelli n. 39, il dott. Lorenzo Fommei, nato a Grosseto (GR) il 10/05/1975, domiciliato per la carica in Magenta (MI), via Crivelli, 39, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante di ALA Linea Ambiente s.r.l., e quindi nell'esclusivo interesse della medesima, munito degli occorrenti poteri;

nel seguito congiuntamente denominati anche le “Parti”,

**Premesso che:**

- il Comune di Boffalora sopra Ticino detiene partecipazioni nella società ASM Azienda Speciale Multiservizi Srl (nel seguito “ASM”) il cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto da soci pubblici e risulta così suddiviso:

<b>Soci</b>	<b>Quote di partecipazione</b>
Magenta	61,93%
Bernate Ticino	3,02%
Boffalora sopra Ticino	8,96%
Corbetta	0,27%
Marcallo con Casone	5,31%
Mesero	7,22%
Ossona	3,21%
Robecco sul Naviglio	6,14%
Santo Stefano Ticino	3,94%

- ASM è società costituita nel pieno rispetto della disciplina comunitaria e della **normativa** nazionale in ultimo esplicitata dai D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 175/2016 s.m.i. in materia di “in house providing” (in particolare lo Statuto di ASM, adeguato ai sensi del D.Lgs. 175/2016 s.m.i. è in corso di approvazione da parte degli Enti locali soci) e gli Enti Locali soci esercitano su di essa e sulle società in house da essa controllate i più ampi poteri di direzione ed influenza sulle scelte strategiche e sulle decisioni più importanti per il tramite di apposito organo denominato “Coordinamento Soci”;
- Il Comune di Magenta in data 01.02.2018 con protocollo n. 0009797 ha provveduto a presentare l’istanza di iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 192, comma 1 del D. Lgs. N. 50/16 e ss.mm.ii per l’affidamento in house di servizi pubblici locali alla società ASM Azienda Speciale Multiservizi Srl;
- ASM, avvalendosi anche di apposite società di scopo, anch’esse a capitale interamente pubblico, svolge numerosi servizi per conto degli enti locali soci;
- premesso, altresì, che:
  - i. in particolare, ASM svolge l’attività inerente i servizi di igiene urbana tramite la società AEMME Linea Ambiente Srl (nel seguito “ALA”);
  - ii. ALA deriva dall’aggregazione dei rami d’azienda di AMGA Legnano SpA (nel seguito “AMGA”), società partecipata dal Comune di Legnano più altri Enti Locali (nel dettaglio Comune di Legnano 65,27%, Comune di Parabiago 17,54%, Comune di Canegrate 7,51%, Comune di Villa Cortese 5,13%, Comune di Arconate 4,33%, Comune di Buscate 0,13%, Comune di Magnago 0,06%, Comune di San Giorgio su Legnano 0,01%, Comune di Turbigo 0,01%, Comune di Dairago 0,01%, Comune di Robecchetto con Induno 0,01%), ASM Magenta Srl, società interamente pubblica, partecipata come precedentemente indicato e, dal 25 gennaio 2016, A.M.S.C. S.p.A., società pubblica partecipata dal Comune di Gallarate per il 99,89% (il cui rimanente capitale sociale risulta così suddiviso: Comune di Somma Lombardo 0,02%, Comune di Cassano Magnago 0,01%, Comune di Solbiate Arno 0,01%, Comune di Sesto Calende 0,01%, Comune di Vergiate 0,01%, Comune di Saltrio 0,01%, Comune di Cadrezzate 0,01%, Comune di Brebbia 0,005%, Comune di Cairate 0,005%, Comune di Arsago Seprio 0,005%, Comune di Golasecca 0,005%, Comune di Ranco 0,005%, Comune di Vizzola Ticino 0,005%);
  - iii. il capitale della società AEMME Linea Ambiente s.r.l. risulta così suddiviso:
 

Amga Legnano S.p.A.	72%
A.S.M. s.r.l.	18%
A.M.S.C. S.p.A.	10%;
  - iv. la disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo rappresentata dall’art. 4 del d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte Costituzionale con sentenza 20.7.2012 n. 1999;

- v. in particolare, la Consulta ha statuito che il citato art. 4 detta una disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non solo contraddistinta dalla medesima *ratio* di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma che è anche letteralmente riproductiva di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo. Le poche novità introdotte dall'art. 4 accentuano, infatti, la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere. Non può inoltre ritenersi che l'esclusione del servizio idrico integrato dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica sia soddisfacente della volontà espressa attraverso la consultazione popolare;
- vi. sono inoltre vigenti l'art. 3 bis del citato decreto legge n. 138/2011 e le discipline di settore che, per quanto attiene al servizio di igiene ambientale, sono rappresentate dal D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 recante Norme in materia ambientale e dalla Legge Regionale 12 dicembre 2003, N. 26, recante Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale; peraltro, la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, ha optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l'istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali: spetta dunque ai singoli Enti Locali provvedere all'affidamento – in esclusiva – del relativo servizio sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni pianificatorie regionali e provinciali;
- vii. com'è noto, la disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria cui allude la Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle norme del Trattato, anche dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai provvedimenti della Commissione;
- viii. lo stesso Governo, nell'approvare il programma di governo in data 24.8.2012, riguardo ai servizi pubblici locali precisa l'intenzione di ridefinire nel breve un "quadro normativo coerente ed integralmente attuativo del diritto comunitario".
- ix. in tale contesto giuridico, l'affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente: a) con gara per l'individuazione del concessionario; b) con gara c.d. "a doppio oggetto", nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell'ambito di una società mista (c.d. P.P.P.I., ossia partenariato pubblico privato istituzionalizzato); c) mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. "in house";
- x. lo Statuto di ALA, adeguato ai sensi del D.Lgs. 175/2016 s.m.i. approvato da parte dei Enti Locali soci, è stato configurato in ottemperanza ai principi in materia di *in house providing*, conformemente al patto di sindacato a suo tempo stipulato da AMGA ed ASM previa approvazione dei rispettivi Enti Locali azionisti;
- xi. dallo Statuto di ALA si evince infatti che i poteri per la gestione della società sono affidati non al Consiglio di Amministrazione, ma ai Soci riuniti in Assemblea (art.

- 23.2);
- xii. il Comune di Boffalora sopra Ticino ha sottoscritto con ALA in data 25.06.2014, il “Contratto di servizio per la gestione del servizio di Igiene Urbana del Comune di Boffalora sopra Ticino”, atto avente validità dal 01.07.2014 al 30.06.2023;
- xiii. il Comune di Boffalora sopra Ticino ha la necessità di ampliare le attività oggetto del contratto richiamato al punto precedente, ed in particolare intende affidare ad ALA i seguenti servizi ulteriori:
- a) Rimozione e messa in sicurezza rifiuti rinvenuti presso l'econcentro comunale sito in via Manzoni a Boffalora sopra Ticino di cui al progetto definitivo approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 107 del 13.10.2017;
- b) Servizio di spazzamento manuale, minuto mantenimento del decoro e servizi annessi di cui alla proposta tecnica-economica – addendum al progetto tecnico del servizio di igiene urbana trasmessa da ALA in data xx/yy/zzzz prot. nr. xxxxx del xxxxxxxx;
- xiv. Relativamente al precedente punto a), il comune di Boffalora sopra Ticino intende accogliere la disponibilità di ALA a svolgere il servizio di cui trattasi con proprie risorse finanziarie procedendo a ristorare AEMME Linea Ambiente srl del costo economico e finanziario derivante secondo il piano di rimborso - allegato al presente contratto – ed avente scadenza al 31.12.2032;
- xv. su tali presupposti il Comune di Boffalora sopra Ticino ha, pertanto, richiesto ad ALA il perfezionamento di un nuovo contratto di servizio di igiene urbana con AEMME Linea Ambiente s.r.l. che, recependo quanto riportato in narrativa e garantendo la continuità del rapporto con ALA, contemplasse oltre a tutti i servizi già affidati anche i servizi relativi alle attività menzionate al precedente punto xiii, prorogando la scadenza contrattuale al 31.12.2032;
- xvi. ALA, su invito dell'Amministrazione Comunale, ha presentato un dettagliato Addendum al Progetto Tecnico Economico, dal quale emerge la convenienza dell'opzione prescelta.

Tra i sopraindicati contraenti si conviene e si stipula quanto segue.

**Articolo 1. Premesse - Affidamento dei servizi e caratteristiche degli stessi – Normativa applicabile.**

Le parti convengono che le premesse, nonché gli atti menzionati nel presente Contratto, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Le Parti convengono di depennare in toto il “Contratto di servizio per la gestione del servizio di Igiene Urbana del Comune di Boffalora sopra Ticino”, sottoscritto in data

25.06.2014 ed avente validità dal 01.07.2014 al 30.06.2023, sostituendolo con il presente alle condizioni di seguito descritte.

La gestione dei servizi disciplinati dal presente Contratto è affidata a norma del combinato disposto del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, secondo il modello di delegazione interorganica *in house* previsto dalla disciplina comunitaria e nazionale, della Legge Regionale 12 dicembre 2003, N. 26, recante Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, nonché in conformità allo Statuto Comunale vigente.

I servizi riportati nel successivo art. 3 sono definiti servizi pubblici indispensabili a norma dell'art. 177, comma II del D. Lgs. n. 152/2006, di conseguenza non potranno essere sospesi od abbandonati salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro per sciopero indetto dalle associazioni di categoria dovranno essere assicurati i servizi indispensabili, così come previsto dalla L. 15 Giugno 1990 n. 146.

Oltre al menzionato D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche, ed alla normativa di attuazione dello stesso anche regionale, si applicano al presente Contratto di Servizio, quali parti integranti e sostanziali del medesimo:

- i. le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali;
- ii. le disposizioni comunali in merito al “Esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani”;
- iii. il Progetto Tecnico predisposto da ALA e i relativi allegati di cui al contratto sottoscritto con ALA in data 25.06.2014 Rep n. 2726;
- iv. addendum al progetto tecnico “implementazione dei servizi di spazzamento manuale, minuto mantenimento del decoro e servizi annessi - proposta tecnico – economica” (in seguito anche “addendum al progetto tecnico”);

Oltre all'osservanza delle norme sopra specificate, ALA avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni portate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del Contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.

In particolare si richiama l'osservanza delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché del “Regolamento Comunale d'Igiene” vigente nel Comune di BOFFALORA SOPRA TICINO, nonché delle prescrizioni che venissero impartite



dall'Ispettorato del Lavoro, dalla A.T.S. o da qualsiasi altro Ente o autorità competente per territorio.

## **Articolo 2. Oggetto del Contratto di servizio**

Il presente Contratto di Servizio disciplina i reciproci impegni di ALA e del Comune di BOFFALORA SOPRA TICINO nonché le prestazioni ricorrenti che ALA è tenuta a prestare a favore del Comune di BOFFALORA SOPRA TICINO.

Il servizio ha per oggetto la gestione dei Servizi Pubblici Locali di seguito elencati, così come meglio descritti e dettagliati nel Progetto Tecnico allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio.

### *Articolo 2.01 Servizio di Igiene Ambientale*

Il servizio di igiene ambientale è comprensivo delle seguenti attività:

- a. il servizio di raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale, dei rifiuti solidi urbani non ingombranti conferiti in forma differenziata con separazione delle frazioni “organico” – “imballaggi in plastica” – “carta e cartone” – “imballaggi in vetro e lattine” e “secco residuo da smaltire”,
- b. il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti, prodotti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, conferiti direttamente dagli utenti presso la Piattaforma Raccolta Differenziata, impegnandosi all’apertura senza interruzioni, negli orari stabiliti, della Piattaforma Raccolta Differenziata stessa,
- c. il servizio di rimozione rifiuti abbandonati abusivamente sul territorio previa specifica richiesta da parte del competente ufficio comunale,
- d. il servizio di raccolta in forma differenziata presso la Piattaforma Raccolta Differenziata, dei rifiuti indicati nella autorizzazione della Provincia di Milano n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ,
- e. la direzione tecnica e la gestione, con personale qualificato, della Piattaforma Raccolta Differenziata per le raccolte differenziate;
- f. servizio di pulizia stradale manuale e meccanizzata nonché servizi accessori e integrativi quali le attività di mantenimento del decoro urbano presso i parchi e le aree verdi cittadine come meglio descritte nel progetto tecnico;
- g. le campagne di educazione ecologica,

- h. il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti raccolti porta a porta e presso la Piattaforma Raccolta Differenziata, compresi quelli provenienti dallo spazzamento stradale;
- i. l'attività di rimozione e messa in sicurezza dei rifiuti rinvenuti presso l'ecocentro comunale sito in via Manzoni come definito nel progetto di cui la delibera di G.C. nr 107 del 13.10.2017;
- j. sportello per il rapporto con l'utenza presso il centro servizi di Magenta e in generale la gestione del servizio (compilazione formulari, tenuta registri, compilazione M.U.D. e compilazione applicativo regionale O.R.S.O., rapporti con i consorzi di filiera CONAI), fornitura alle nuove utenze del kit di contenitori necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- k. assistenza agli utenti e gestione delle segnalazioni attraverso il Call Center.

Il servizio consiste in particolare in tutto quanto esplicitato nel Progetto Tecnico come sopra richiamato nonché nell'addendum al Progetto tecnico "*implementazione dei servizi di spazzamento manuale, minuto mantenimento del decoro e servizi annessi - proposta tecnico - economica*"; per quanto attiene gli investimenti programmati si fa riferimento in particolar modo all'art. 5 del Progetto Tecnico stesso.

### **Articolo 3. Decorrenza e durata dell'affidamento**

L'affidamento da parte del Comune di Boffalora sopra Ticino ad ALA del servizio di cui al precedente art. 2, a seguito della sottoscrizione del presente Contratto di servizio, ha la durata di anni 14 (quattordici) e mesi 7 (sette) a decorrere dal giorno 01.06.2018.

Alla scadenza dell'affidamento gli impianti mobili e le attrezzature mobili messi a disposizione da ALA saranno dalla stessa ritirati, ad esclusione dei contenitori specifici utilizzati per le raccolte differenziate, che resteranno di proprietà del Comune.

Alla scadenza dell'affidamento saranno rimborsati gli eventuali oneri residui per eventuali investimenti - espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale e tra i quali rientrano anche le attività di "*Rimozione e messa in sicurezza rifiuti rinvenuti presso l'Ecocentro comunale sito in via Manzoni a Boffalora sopra Ticino*" di cui al progetto definitivo approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 107 del 13.10.2017 nonché i "*Lavori di riqualificazione della piattaforma comunale per la raccolta differenziata (Ecocentro)*" di cui al progetto definitivo approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 75 del 30.09.2015 - e realizzati da ALA e non ancora completamente ammortizzati/rimborsati alla stessa, tenendo conto che il periodo di ammortamento/rimborso sarà determinato in base alle aliquote fiscali o secondo i piani di

rimborso approvati. Di ciò l'Amministrazione Comunale si farà garante, a favore di ALA, nei confronti del soggetto gestore subentrante.

#### **Articolo 4. Modifica dei servizi**

Qualora nel corso dell'affidamento si rendesse necessario procedere a modifiche, incrementi, riduzioni dei servizi per l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale in accordo con ALA concorderanno eventuali modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto.

Nel caso le variazioni implicino un maggiore/minore impegno di mezzi e/o personale per espletare i servizi, le parti ridetermineranno conseguentemente il corrispettivo dei servizi oggetto di modifica.

#### **Articolo 5. Servizi speciali ed occasionali. Stipula di contratti con le utenze.**

##### *Articolo 5.01 Servizi speciali ed occasionali.*

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere ad ALA l'espletamento di altri servizi aventi affinità ed attinenza con quelli oggetto del presente Contratto ma non rientranti negli obblighi di cui al presente Contratto ed all'allegato Progetto Tecnico, previo regolare ordine indicante la copertura finanziaria della spesa (impegno di spesa).

##### *Articolo 5.02 Stipula di contratti con le utenze*

Senza il preventivo consenso del Comune, ALA non potrà stipulare con le singole utenze private contratti integrativi di servizi contemplati in questo contratto quali ad esempio: accesso alle proprietà private, noleggio di contenitori, incremento delle frequenze di servizio e/o altri accordi.

#### **Articolo 6. Tributi inerenti il servizio**

I proventi derivanti dall'applicazione dei tributi sono di pertinenza del Comune e vengono riscossi dallo stesso.

#### **Articolo 7. Organizzazione del servizio.**

Il servizio di cui al precedente art. 2 dovrà essere svolto secondo criteri d'efficienza, efficacia ed economicità e, fermo restando il generale potere/dovere di vigilanza e

controllo in capo all'Amministrazione Comunale, l'organizzazione del servizio è affidata alla esclusiva responsabilità di ALA, la quale ne stabilirà autonomamente le modalità di pianificazione ed esecuzione, in conformità al Progetto Tecnico allegato, facente parte integrante del presente Contratto, ancorché non materialmente allegato.

Per consentire ad ALA di dotarsi di tutte le attrezzature e i mezzi necessari per l'espletamento del servizio, la stessa potrà avvalersi di personale e mezzi di terzi.

### **Articolo 8. Strumenti organizzativi e gestionali.**

Per quanto attiene alle modalità organizzative del servizio, ALA – nei limiti e nel rispetto degli indirizzi strategici forniti dagli Enti pubblici soci - ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento degli obiettivi.

Di conseguenza le attività di cui al presente Contratto di servizio potranno essere esercitate anche attraverso partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con società o imprese specializzate del settore, previo parere preliminare dell'Amministrazione Comunale e, comunque, fatta salva la piena e solidale responsabilità di ALA per il rispetto di quanto previsto dal presente Contratto di servizio, in particolare per quanto concerne gli impegni di natura economica.

### **Articolo 9. Obiettivi**

In generale ALA si obbliga ad assicurare per tutti i servizi a lei affidati un elevato livello qualitativo e ad attivare e mantenere un corretto rapporto con gli uffici comunali incaricati degli indirizzi e del controllo.

ALA si impegna, al conseguimento degli standard qualitativi previsti nel Progetto Tecnico.

Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, le Parti valuteranno congiuntamente la possibilità di adottare opportune azioni correttive, anche con riguardo all'organizzazione del servizio o alla sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti della materia ambientale.

### **Articolo 10. Continuità del servizio**

Il servizio di igiene ambientale dovrà essere svolto con continuità, regolarità e senza interruzioni salvo casi di forza maggiore.

In caso di servizio irregolare o d'interruzione dello stesso, ALA si impegna ad adottare misure volte a ristabilirne le condizioni normali.

In particolare, in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, ALA dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n° 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali: in particolare si farà carico della dovuta informazione agli utenti, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei termini di Legge, circa i modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione.

### **Articolo 11. Efficienza, efficacia ed economicità**

Il servizio in oggetto deve essere svolto in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, ed ALA adotta le misure necessarie al perseguimento di tali obiettivi.

### **Articolo 12. Obblighi di ALA**

ALA si impegna al rispetto del Progetto Tecnico allegato ed in particolare a:

- fornire all'Ufficio Tecnico Settore Ecologia un "quadro di servizio" standard con l'indicazione dei servizi programmati, nonché del personale e dei mezzi destinati a ciascuno di tali servizi e le altre eventuali informazioni utili e necessarie ai fini dei controlli che il predetto ufficio vorrà effettuare;
- consegnare:
  - tempestivamente, a mezzo fax e/o e-mail, le informazioni sulle eventuali variazioni previste nello svolgimento dei servizi rispetto alla pianificazione definita in accordo ai contenuti nel Progetto Tecnico allegato (ad esempio: mancata raccolta per condizioni atmosferiche, servizio da recuperare per guasto automezzi, ecc.)
  - con frequenza mensile, i dati quantitativi delle singole frazioni di rifiuto raccolte nel mese precedente, con la specificazione dei relativi impianti di conferimento.

Ove opportuno e necessario, sempre con frequenza mensile, ALA informerà per iscritto il Comune in ordine alle problematiche connesse alla gestione dei servizi ed alla eventuale possibilità di mutare – previo assenso del Comune, qualora le modifiche impattassero sulle modalità e le tempistiche di raccolta nei confronti diretti della cittadinanza - le condizioni operative degli stessi, sempre che queste variazioni si uniformino a criteri di massima efficienza ed economicità per il Comune.

In quanto richiesta, ALA si renderà disponibile a periodici incontri con il Comune per la verifica dello stato dei servizi e delle eventuali iniziative che ne consentano il miglioramento.

Entro il mese di Aprile di ciascun anno ALA dovrà trasmettere al Comune i dati consuntivi, dettagliati, della gestione dell'anno precedente.

ALA avrà anche il compito di:

- provvedere alla compilazione di tutta la modulistica di legge relativa all'attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i formulari di identificazione, nonché alla consegna - nei tempi e con le modalità da concordare con il Comune – dei documenti richiesti per l'adempimento degli obblighi di legge spettanti al Comune
- provvedere alla compilazione della modulistica con particolare riferimento al M.U.D ed all'applicativo regionale O.R.S.O, laddove richiesto dall'Amministrazione Comunale.

In generale, nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente Contratto, ALA è tenuta ad eseguire tutte le direttive che, nel rispetto del Contratto e del Progetto Tecnico, venissero emanate dall'Ufficio Tecnico Settore Ecologia, fatta salva la facoltà di presentare, entro cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle direttive, le osservazioni che ritenesse opportune e le problematiche ostative.

### **Articolo 13. Rapporti tra ALA e l'Amministrazione Comunale: Indirizzo, vigilanza e controllo; Cooperazione; Referenti ALA; Capo Centro Responsabile dei Servizi.**

#### *Articolo 13.01 Indirizzo, vigilanza e controllo.*

Competono al Comune le funzioni di indirizzo, che si esplicano nelle modalità indicate nel presente atto, volte ad assicurare i livelli e le condizioni di servizio adeguati.

ALA si impegna a fornire semestralmente una relazione sull'andamento del servizio e della società stessa.

Il Comune si avvarrà per l'esercizio delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo anche della struttura per l'esercizio del controllo analogo come prevista nello statuto di ALA.

Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi dell'Ufficio Tecnico Settore Ecologia a ciò designato, con il quale ALA si rapporterà direttamente per la gestione dei Servizi.

Di norma le disposizioni saranno trasmesse via fax o e-mail.

Il Comune ha facoltà di controllare mediante i propri incaricati la regolarità del servizio in relazione agli standard di qualità e quantità propri del servizio, come descritti nel presente Contratto e nel relativo Progetto Tecnico.

Peraltro, nei casi di urgenza i funzionari designati potranno dare disposizioni anche verbali al personale direttivo di ALA incaricato del coordinamento del servizio salvo

formalizzazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, entro il giorno successivo.

ALA dovrà fornire mensilmente al Comune un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati, con i relativi dati quantitativi, nei termini indicati al precedente art. 12.

Il Comune si riserva la facoltà di disporre - anche senza preavviso - pesate campione degli automezzi utilizzati per i servizi, all'inizio e alla fine del giro di raccolta: i relativi oneri saranno a carico di ALA.

#### *Articolo 13.02 Cooperazione*

È fatto obbligo al personale di ALA di segnalare all'Ufficio Tecnico Settore Ecologia quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

È fatto altresì obbligo di denunciare al predetto ufficio qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di immondizie o altro sulle strade, ecc.) coadiuvando anche l'opera della Polizia Locale con l'offrire tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei contravventori.

ALA collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto dal Comune.

#### *Articolo 13.03 Referenti ALA*

I rapporti tra ALA ed il Comune, saranno curati dal capo cantiere di cui al successivo articolo 13.04, nonché dai responsabili di ALA, i cui nominativi dovranno essere segnalati al Comune per iscritto, prima dell'affidamento dei servizi e, con tempestività, per ogni variazione che li riguardi.

#### *Articolo 13.04 Capo cantiere, Responsabile dei Servizi*

Al capo cantiere sarà affidato il coordinamento dei vari servizi.

Sarà il diretto interlocutore dell'Ufficio Tecnico Settore Ecologia per tutto quanto concerne la loro gestione e dovrà essere permanentemente reperibile durante gli orari del loro svolgimento; eventuali sostituzioni del capo cantiere, per ferie, turnazioni, riorganizzazione del servizio, ecc. dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ufficio Tecnico Settore Ecologia.

Al capo cantiere è altresì affidata la responsabilità per quanto concerne il coordinamento operativo ed il controllo delle eventuali imprese appaltatrici.

### **Articolo 14. Rapporti economici**

Quale principio generale e patto essenziale del presente Contratto, si conviene che la complessiva gestione della Tariffa (comunque denominata) dovrà comunque garantire il

mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

#### *Articolo 14.01 Corrispettivi*

Per l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 2, comprensivi degli oneri relativi al trasposto e allo smaltimento/trattamento qualora previsti dal Progetto Tecnico, ALA sarà remunerata per le attività dalla stessa svolte in conformità alle prescrizioni del Progetto Tecnico per i servizi di igiene ambientale, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente Contratto, tramite i ricavi derivanti dalla Tariffa (comunque denominata) con versamenti in rate mensili anticipate.

Tutti i costi/ricavi di raccolta, trasporto e smaltimento/trattamento, nonché tutte le altre attività descritte nel progetto tecnico e nell'addendum allo stesso, saranno a carico di ALA.

In prima applicazione, per l'esecuzione dei servizi relativi all'anno 2018, così come definiti nel progetto tecnico e nel addendum al progetto tecnico allegato, il Comune riconoscerà ad AEMME Linea Ambiente s.r.l. un canone annuo di Euro 519.745,00 (Euro cinquecentodiciannovemilasettecentoquarantacinque /00), IVA 10% di legge esclusa.

Detta somma include anche gli oneri relativi all'intervento di rimozione e messa in sicurezza dei rifiuti rinvenuti presso l'ecocentro comunale sito in via Manzoni previsti per l'anno 2018.

Tali importi, che remunerano tutte le attività tecniche relative ai servizi igiene ambientale, sono recepiti nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che viene redatto congiuntamente da ALA e l'Amministrazione Comunale e, successivamente, approvato dall'Autorità competente.

Per gli anni successivi si procederà alla rideterminazione dei corrispettivi di cui al presente articolo in relazione all'assestamento del piano finanziario che verrà redatto sulla base dei costi effettivamente consuntivati nell'anno precedente congiuntamente tra ALA e l'Amministrazione Comunale, salvaguardando il principio di mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

L'Amministrazione Comunale si impegna ad inserire fino al termine della vigenza contrattuale nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani apposita voce relativa all'intervento di rimozione e messa in sicurezza dei rifiuti rinvenuti presso l'ecocentro comunale sito in via Manzoni così come determinata nell'allegato piano di rimborso a copertura degli oneri (economici e finanziari) sostenuti da ALA.

#### *Articolo 14.02 Copertura finanziaria*

Il Comune si impegna a stanziare nel proprio bilancio i fondi necessari per compensare ALA per le prestazioni di cui al presente Contratto e nel Progetto Tecnico.



### *Articolo 14.03 Pagamenti*

La fatturazione dei servizi di ALA avverrà con rate mensili anticipate di importo pari a 1/12 del costo annuo complessivo del servizio, determinato come sopra menzionato, e pagamento a mezzo Bonifico Bancario entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura elettronica. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato con ritardo superiore a giorni 10 (dieci) AEMME Linea Ambiente non potrà sospendere il servizio; applicherà peraltro gli interessi di mora al tasso legale. Per data d'effettivo pagamento s'intende, nel caso di bonifico, la data di reale disponibilità della valuta presso la controparte.

Gli importi relativi ad eventuali penali/conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del Contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e ALA, tramite emissione di appositi documenti contabili.

### **Articolo 15. Sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni**

ALA è tenuta all'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni; in particolare, ALA è tenuta all'osservanza delle misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n° 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 16. Responsabilità**

ALA mantiene sollevato e indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del servizio pubblico affidatole, sia esso esercitato direttamente ovvero indirettamente.

ALA risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati all'ambiente, alle proprietà e alle persone in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto nella esecuzione dei servizi.

ALA in particolare dovrà rispondere dell'operato dei propri dipendenti, nonché di eventuali dipendenti di eventuali soggetti diversi individuati da ALA tramite partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con società o imprese specializzate del settore, nei confronti di terzi, così da sollevare l'Amministrazione da ogni danno o molestia causati dai dipendenti medesimi.

È pure a carico di ALA la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alle proprietà o per danni alle medesime.

Si dà atto fra le parti che, anche per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi connessi alle attività di cui al presente Contratto, ALA ha stipulato con la società Lloyd's corrispondente Italian Underwriting s.r.l. agenzia di Milano via Borgonuovo, 7 idonea polizza assicurativa (n. 1913074) recante l'esclusione della facoltà di rivalsa nei confronti del Comune.

Copia della suddetta polizza è stata consegnata al Comune prima della stipula del relativo Contratto.

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere per risarcimento di danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi affidati ad ALA, saranno dedotte dalle rate di canone in scadenza e fino ad avvenuto rimborso totale.

#### **Articolo 17. Penalità.**

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti per l'esecuzione dei servizi, ALA, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, sarà passibile di sanzioni contrattuali determinate come di seguito:

- a) da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 250,00 per disfunzioni di servizio dovute a inconvenienti tecnici, a difetto da parte degli operatori e all'inosservanza delle norme contrattuali relative al decoro ed all'immagine del servizio, comunque a fatti non compromissori dei servizi stessi;
- b) da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 500,00 per disfunzioni di servizio dovute al ripetersi di inconvenienti tecnici già contestati o all'inosservanza delle norme contrattuali relative alle prescrizioni tecniche di espletamento del servizio, comunque a fatti che compromettono i servizi stessi, anche in termine di intercettazione di materiale;
- c) da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 1.000,00 per il ripetersi dei fatti contestati al precedente punto o per disfunzioni di servizio dovute a dolo o malafede anche da parte dei singoli operatori, alla omissione di servizio non giustificata e dall'inosservanza di norme, leggi e regolamenti.

In caso di inadempienze che comportino l'inosservanza di norme, leggi e regolamenti per cui venga prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno rimosse in modo autonomo e non assorbente.

Qualora ALA ritenesse che l'inadempienza di cui al precedente comma sia dipesa da cause

di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi diversi da quelli eventualmente impiegati da ALA nello svolgimento del servizio, dovrà dichiararlo entro 48 ore dalla formale contestazione. Il definitivo accertamento ed il riconoscimento di tali circostanze di forza maggiore da parte del Comune comporterà l'esonero dal pagamento della penale stessa.

Fermo restando quanto sopra,

- in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti in merito a manutenzione, pulizia o riverniciatura dei mezzi, verrà applicata una sanzione amministrativa di Euro 50,00 (cinquanta//00) (per ogni giorno di inadempienza debitamente documentata).
- per la mancata documentazione di pesatura dei rifiuti contestualmente alle operazioni di raccolta, verrà applicata una sanzione amministrativa di Euro 150,00 (centocinquanta//00) (per ogni giorno di inadempienza debitamente documentata).

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale ALA avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione inviata al suo domicilio tramite Posta Elettronica Certificata.

Eventuali contestazioni nell'applicazione della penale saranno demandate, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, al Giudice Ordinario competente.

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza previa emissione di nota di accredito da parte di ALA; in caso di contestazione da parte di ALA, l'applicazione della penale sarà sospesa in attesa dell'esperimento del tentativo di accordo bonario.

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Le suddette sanzioni saranno inoltre applicate ad ALA anche per irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa e/o per comportamenti scorretti verso il pubblico e/o per indisciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate, purché debitamente documentate.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

### **Articolo 18. Richieste ad ALA da parte del Comune**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del presente Contratto, l'esecuzione dei servizi aggiuntivi non contemplati dal Progetto Tecnico allegato dovrà essere preceduta da formale richiesta formulata esclusivamente dal Referente unico del Comune così come individuato dall'Amministrazione Comunale medesima.

Le richieste provenienti dal Comune sono prese in considerazione da ALA solo se provenienti dal soggetto sopracitato, a mezzo telefax o per via telematica.

### **Articolo 19. Referenti del Contratto**

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Comune ed ALA trasmettono reciprocamente i nominativi delle persone abilitate ad assumere obbligazioni nei confronti della controparte.

In assenza, varrà la regola per cui il responsabile a tutti gli effetti nei confronti del Comune sarà il Direttore Generale e nei confronti di ALA sarà il Sindaco del Comune di Boffalora sopra Ticino.

### **Articolo 20. Tutela della privacy**

Preso atto che per le attività di cui trattasi come descritte al precedente art. 2) comportano il trattamento di dati personali di cui il Comune di Boffalora sopra Ticino è Titolare, il Comune nomina, in relazione a tutte le operazioni necessarie per il puntuale adempimento del presente contratto, AEMME Linea Ambiente Srl responsabile del trattamento dei dati personali connesso all'esecuzione delle attività inerenti al presente contratto e affida ad ALA i compiti e le responsabilità previsti dall'art. 28 del GDPR.

### **Articolo 21. Risoluzione per inadempimento**

Il Comune, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni e di informare l'Autorità Giudiziaria nel caso in cui potesse essere ravvisata l'ipotesi del reato previsto dall'articolo 340 del Codice Penale, può risolvere il Contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- a. mancato inizio di tutti i servizi alla data prevista dal Contratto
- b. gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali
- c. arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte di ALA
- d. cessazione, cessione o fallimento di ALA
- e. venire meno dei requisiti - previsti dagli artt. n°10 e n°11 del Decreto del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014 n° 120 – per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nelle varie fasi

- f. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione o per uno dei reati di cui all'articolo all'art. 80, c. 1 del D.lvo 50/2016
- g. inosservanza degli obblighi retributivi, previdenziali o assicurativi relativi al personale
- h. ripetute inosservanze delle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori
- i. mancata presentazione delle polizze assicurative previste dal presente Contratto
- j. conferimento dei rifiuti in impianti non autorizzati.

Nei casi previsti dai punti b), c), d), g), h), j) del presente articolo, la risoluzione del Contratto si verificherà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

La colpa o il dolo di ALA nella commissione delle inadempienze contrattuali dovranno essere contestati e certificati dal Comune in quanto pubblica autorità, che dovrà concedere ad ALA un termine per presentare memorie o documenti in propria discolta.

L'Amministrazione, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere ad ALA un congruo termine per rimuovere le irregolarità contestate.

ALA avrà 30 (trenta) giorni dal ricevimento della diffida per presentare le proprie giustificazioni.

ALA potrà chiedere la risoluzione del Contratto esclusivamente per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 Codice Civile. Anche a risoluzione avvenuta ALA si obbliga a proseguire nella gestione dei servizi sino a che gli stessi non siano diversamente affidati e comunque non oltre sei mesi dalla comunicazione del recesso.

## **Articolo 22. Recesso unilaterale**

Ai sensi dell'art. 1373, secondo comma c.c., il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi decorrenti dalla ricezione da parte di ALA della relativa comunicazione da inviarsi a cura dell'Amministrazione Comunale a mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, è espressamente esclusa la corresponsione di qualsivoglia corrispettivo per il recesso.

In caso di esercizio della facoltà di recesso, l'Amministrazione Comunale resterà obbligata a corrispondere ad ALA le somme dovute in relazione ai servizi prestati alla data in cui il recesso diviene efficace.

Alla cessazione del Contratto a seguito dell'esercizio del recesso unilaterale gli impianti mobili e le attrezzature mobili messi a disposizione da ALA saranno dalla stessa ritirati.

L'Amministrazione Comunale, in caso di esercizio del potere di recesso, si obbliga a che, tra le condizioni contrattuali a carico del nuovo soggetto gestore subentrante alla stessa ALA, sia prevista, quale condizione sospensiva rispetto all'inizio della gestione del servizio, il rimborso degli eventuali oneri residui per eventuali investimenti realizzati da ALA medesima - purché formalmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale nel corso del Contratto - non ancora completamente ammortizzati dalla stessa (tenendo conto che il periodo di ammortamento sarà determinato in base alle aliquote concordate) nonché dell'assunzione da parte del gestore subentrante del personale alle dipendenze di ALA addetto al servizio da almeno 6 (sei) mesi antecedenti la cessazione del Contratto.

### **Articolo 23. Spese contrattuali**

Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula del Contratto di servizio sono a carico di ALA.

### **Articolo 24. Tentativo di accordo bonario.**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, le Parti assumono l'obbligo di esperire un tentativo preventivo di conciliazione, tendente a pervenire alla composizione amichevole del problema, mediante la stipula di un accordo bonario.

A tal fine, la Parte che intenda agire a propria tutela, avrà l'onere preventivo di formalizzare alle altre Parti una proposta per la soluzione dell'eventuale controversia insorta.

La Parte alla quale la proposta conciliativa è diretta, avrà tempo 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa per pronunciarsi al riguardo, eventualmente anche formulando una propria controproposta. In difetto, la proposta si considera come non accolta, e ciascuna Parte avrà facoltà di azionare il procedimento avanti l'Autorità Giudiziaria.

Ove la proposta venga accolta dall'altra Parte, ovvero si pervenga comunque ad un'intesa, si provvederà a redigere apposito verbale di accordo bonario.

In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla formulazione della proposta di conciliazione di cui al presente punto senza che sia intervenuto l'accordo bonario, il tentativo di conciliazione si intende esaurito.

#### **Articolo 25. Foro competente**

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed alla applicazione del presente Contratto che dovesse insorgere tra le Parti, è competente il Tribunale di Busto Arsizio.

#### **Articolo 26. Rinvio**

Il presente Contratto di servizio sarà sottoposto a verifica ed eventuale revisione, in relazione a modifiche legislative intervenute successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto e/o a seguito di volontà manifesta di una delle parti contraenti.

**IL COMUNE DI BOFFALORA SOPRA  
TICINO**

(\_\_\_\_\_)

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
di AEMME LINEA AMBIENTE srl**

(\_\_\_\_\_)

**IL SEGRETARIO GENERALE**\_\_\_\_\_)

**ALLEGATO A -**

PIANO DI RIMBORSO INTERVENTO DI RIMOZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI RIFIUTI RINVENUTI PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE SITO IN VIA MANZONI COME DEFINITO NEL PROGETTO DI CUI LA DELIBERA DI G.C. NR 107 DEL 13.10.2017

Quadro economico dell'opera come da progetto redatto dall'ing. D'Elia Francesca e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 13.10.2017:

IMPORTO DEI LAVORI	€ 111.365,95
IMPORTO COSTO MANODOPERA	€ 51.972,59
IMPORTO LAVORI LODRI	€ 163.338,54
IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA	€ 3.661,46
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>€ 167.000,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA 22%	€ 36.740,00
Spese Tecniche geologiche e ingegneristiche (progettazione, DL) - compresi CP 4% e IVA 22%	€ 5.906,26
Imprevisti e accordi bonari	€ 16.700,00
IVA 22% su imprevisti	€ 3.674,00
Incentivo per le funzioni tecniche	€ 534,40
Fondo per l'innovazione	€ 668,00
Quota autorità	€ 225,00
Spese per frazionamento e arrotondamenti	€ 2.552,34
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>€ 234.000,00</b>



### Piano di rimborso degli oneri sostenuti da AEMME Linea Ambiente Srl

	amm.to	VN	tasso rend. Rn	rendim del K	costo annuale
<b>2018</b>	<b>(12.906)</b>	<b>180.680</b>	<b>3,33%</b>	<b>6.439</b>	<b>19.345</b>
2019	(12.906)	167.775	3,33%	6.010	18.916
2020	(12.906)	154.869	3,33%	5.581	18.487
2021	(12.906)	141.963	3,33%	5.152	18.057
2022	(12.906)	129.057	3,33%	4.722	17.628
2023	(12.906)	116.152	3,33%	4.293	17.199
2024	(12.906)	103.246	3,33%	3.864	16.769
2025	(12.906)	90.340	3,33%	3.434	16.340
2026	(12.906)	77.434	3,33%	3.005	15.911
2027	(12.906)	64.529	3,33%	2.576	15.482
2028	(12.906)	51.623	3,33%	2.146	15.052
2029	(12.906)	38.717	3,33%	1.717	14.623
2030	(12.906)	25.811	3,33%	1.288	14.194
2031	(12.906)	12.906	3,33%	859	13.764
2032	(12.906)	(0)	3,33%	429	13.335

Il Piano di rimborso potrà variare per gli anni successivi al 2018 al variare del tasso di rendimento dei titoli di Stato - che determina il valore della remunerazione del capitale investito - nonché al variare del costo complessivo dell'intervento di cui trattasi.

Le somme indicate saranno inserite tramite apposita voce nel Piano Economico e Finanziario del servizio di Igiene Urbana approvato annualmente dal Comune di Boffalora sopra Ticino per ciascun anno del periodo 2018 -2032.

Qualora alla scadenza dell'affidamento risultassero eventuali oneri residui realizzati da ALA e non ancora completamente ammortizzati/rimborsati alla stessa, l'Amministrazione Comunale si fa garante, a favore di ALA, del completo ristoro degli oneri sostenuti anche tramite il soggetto gestore subentrante.